Prot. 80/U dell'8/1/2018

TRIBUNALE di SIRACUSA

PRESIDENZA

Oggetto: convenzione con il Tribunale di Siracusa.

All'Università degli Studi di Catania

Area dei rapporti istituzionali e con il territorio

Facendo seguito alla nota n. 156455 del 19.12.2017 di codesta Università si trasmette il file della convenzione in oggetto controfirmato digitalmente dal sottoscritto.

Siracusa, 8 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Antonio Maiorana

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO

Catania, 19.12.2017

Prot. n. 156455
All. n. 1file
N.B. Nella risposta vanno citati il numero di protacollo della presente e l'Area di provenienza

Al Tribunale di Siracusa
presidente.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

e, p.c. Al dipartimento di Giurisprudenza

Alla Scuola di specializzazione per le professioni legali "A. Galati"

Al Direttore generale

Al Magnifico Rettore

Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Siracusa.

In allegato alla presente, si trasmette il file della convenzione in oggetto, debitamente sottoscritto digitalmente dal rettore dell'Ateneo, giusta delibera del dipartimento di Giurisprudenza del 13/11/2017.

Si prega di inviare lo stesso file controfirmato dal rappresentante legale di codesto Tribunale all'indirizzo mail: protocollo@pec.unict.it.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)

EL

Piazza Università, 2 - 95131 Catania – e-mail: ac.arit@unict.it
Tel. 095/7307389 – Fax 095/7307417

CONVENZIONE

TRA

L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ANTONINO GALATI"

E

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Premesso

- che con Decreto Rettorale 14 marzo 2001, n. 4433 è stata istituita presso l'Università degli Studi di Catania la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito Scuola) in attuazione del decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;

- che il Tribunale ordinario di Siracusa, in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge;

- che il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, anche all'esito di quanto emerso in seno al Direttivo delle Scuole di Specializzazione riunitosi a Roma il 23 settembre 2011, ha manifestato la necessità di assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi presso gli uffici giudiziari e le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola;

- che il Consiglio direttivo della Scuola, nella seduta del 10 ottobre 2017 ha approvato il testo della convenzione in questione, che è stata riveduta ed adeguata di concerto con il Presidente del Tribunale;

- che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 13 novembre 2017, ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della suddetta convenzione;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in l. 111/2011 si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1. Gli iscritti al primo anno della Scuola possono essere ammessi allo svolgimento di una attività di tirocinio di durata annuale presso il Tribunale in base al numero dei posti disponibili individuato ogni anno dal Presidente del Tribunale, d'intesa con il Direttore della Scuola, entro il 31 ottobre.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità.

Art. 2

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola, o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola. In caso di parità di punteggio, si terrà conto del voto di laurea.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a un colloquio con il Direttore della Scuola, o un suo delegato, e con il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, volto a verificare le motivazioni personali, con particolare riguardo all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi e il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.

All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla formazione professionale, ai quali il Consiglio direttivo della Scuola attribuisce un Tutor di riferimento, incaricato di seguirne la formazione professionale presso il Tribunale.

L'elenco è trasmesso al Presidente del Tribunale e al Consiglio Giudiziario per l'acquisizione del parere favorevole ai sensi dell'art. 37, comma 4 d. l. n. 98/2011, convertito in l. 111/2011.

Art. 3

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.

In particolare, secondo modalità in concreto definite dal Presidente del Tribunale, gli specializzandi sono abilitati al compimento delle seguenti attività:

- Studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Giudice, compilando una scheda sulle principali questioni affrontate;
- Partecipazione alle udienze, incluse le eventuali successive camere di consiglio;
- Compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del Giudice;
- Redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del Giudice.

Per ciascuno specializzando è redatto un progetto formativo da parte del Presidente del Tribunale o un suo delegato, d'intesa con il Direttore della Scuola o un suo delegato.

Art. 4

Ai fini di cui all'art. 3 e per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale, sentiti i tutor di riferimento, assegna gli specializzandi ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale per i primi 3 mesi ai singoli Giudici richiedenti, assicurando una rotazione nella trattazione degli affari civili e penali, e per i successivi 8 mesi ad un solo Giudice per un tirocinio mirato, secondo le esigenze dell'Ufficio e tenendo conto degli interessi manifestati dal tirocinante.

Ciascun Giudice sarà assegnatario esclusivo di uno specializzando ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere presso l'Ufficio di cui è responsabile, sulla base del progetto formativo relativo al singolo specializzando.

Art. 5

Gli specializzandi ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione delle attività da essi compiute. Agli stessi si applica l'art. 15 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957.

Art. 6

Lo svolgimento delle attività previste negli art. 3 e 4 sostituisce ogni altra attività del primo anno della Scuola.

E'comunque consentito allo specializzando che sia interessato di partecipare alle lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola.

Il Tutor di riferimento della Scuola, in collaborazione con i docenti delle varie discipline, avrà cura di tenere informato lo specializzando sui temi trattati e sulle esercitazioni svolte nella Scuola, mettendo a disposizione del medesimo i relativi materiali informativi.

Art. 7

Il periodo di formazione professionale presso il Tribunale potrà essere interrotto per i seguenti gravi motivi: scarso rendimento dello specializzando, rivelazione del segreto d'ufficio, compimento di atti contrari ai propri doveri. La decisione viene assunta dal Presidente del Tribunale, su proposta del Giudice assegnatario, sentito il Direttore della Scuola.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, lo specializzando è tenuto a frequentare la parte residua delle lezioni e esercitazioni programmate dalla Scuola per l'anno accademico in corso e deve sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola.

In ogni caso, lo specializzando ha diritto, in qualunque momento, di interrompere il periodo di formazione professionale presso il Tribunale, con diritto a frequentare la parte residua di lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola per l'a.a. in corso ed a sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola.

Art. 8

Dopo il primo trimestre di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione, nella quale descriverà analiticamente le attività svolte, i casi pratici alla cui trattazione avrà assistito e la soluzione data alle questioni affrontate, segnatamente quelle più problematiche. Alla relazione intermedia è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

La relazione intermedia contiene un succinto giudizio del magistrato o dei magistrati ai quali lo specializzando sia stato affidato ed è approvata dal Presidente del Tribunale (o un suo delegato).

Art. 9

Il passaggio al secondo anno del corso di Specializzazione è subordinato alla valutazione, con esito positivo, del periodo di formazione professionale svolto presso il Tribunale, sulla base della relazione di cui al comma secondo e di un colloquio orale sostenuto con la commissione d'esame per il passaggio al II anno e avente ad oggetto almeno tre casi tra quelli trattati durante l'attività di tirocinio e indicati dettagliatamente nella relazione firmata dal magistrato assegnatario.

A tal fine, entro il 15 giugno, il Presidente del Tribunale o un suo delegato redige una relazione che esprime un giudizio motivato sull'attività svolta e sulla formazione professionale acquisita dallo specializzando, tenuto conto anche della relazione intermedia ai sensi dell'art. 9. La relazione finale viene inviata al Direttore della Scuola.

Il colloquio orale sostenuto dallo specializzando presso la Scuola ai fini del passaggio al secondo anno di corso tiene conto specialmente delle attività formative previste nel progetto formativo, oltre che del giudizio contenuto nella relazione intermedia e nella relazione finale e della esposizione dei casi trattati.

Art. 10

Sarà cura dell'Università di Catania provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 11

A coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale ai sensi della presente convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale a carico della pubblica amministrazione.

Il rapporto di cui alla presente convenzione non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 12

La presente convenzione ha durata di tre anni accademici, a far tempo dall'a.a. 2017-2018, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, a mezzo raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione potrà essere risolta da ciascuna delle parti, con un preavviso di almeno sei mesi mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Rettore dell'Università di Catania o suo delegato.

Il Presidente del
Tribunale di Siracusa
f.to digitalmente

Il Rettore
dell'Università di Catania
f.to digitalmente